Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 210

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 1° settembre 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL 650 139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L 10 020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
All'ESTERO - il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo dei Ministero delle Finanze); via del Tritone n 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1958, n. 855.
Proroga dal 1° luglio a non oltre il 31 dicembre 1958, delle agevolazioni daziarie per alcuni prodotti siderurgici. Pag 3488

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1958. n 856.
Proroga dal 1° settembre a non oltre il 30 novembre 1958, del dazio del 12 % sul granturco altro . . . Pag. 3489

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1958.
Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Matera . . . . Pag. 3490

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1958.
Nomina del liquidatore dell'Associazione agraria di pro duzione e lavoro fra i contadini di Riesi, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede a Riesi (Caltanissetta), in liquidazione ordinaria . . . . Pag. 3490

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1958.
Nomina del liquidatore della Banca S. Venera di Acireale, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede ad Acireale (Catania), in liquidazione ordinaria . Pag. 3491

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1958.
Ricostituzione della Cassa comunale di credito agrario di Sini, con sede in Sini (Cagliari) . . . . . . Pag. 3491

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1958.
Ricostituzione della Cassa comunale di credito agrario di Nureci, con sede in Nureci (Cagliari) . . . . Pag. 3491

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno dell'ex alveo del rio Dona, in località Pale del comune di Ampezzo (Udine) Pag 3492

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Sostituzione del commissario governativo della Società cooperativa di produzione e lavoro « Virtus et Labor », con sede in Bari Pag 3492

Ministero del tesoro:
Esito di ricorso . . . . Pag 3492
Media dei cambi . . . . Pag 3492

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Divieti di caccia e uccellagione . . . . Pag 3492

Prefettura di Trieste: Riduzione di cognome nella forma italiana . . . . Pag. 3493

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dei lavori pubblici: Diario della prove scritte del concorso pubblico per titoli ed esami a sei posti di architetto ed ingegnere urbanistico in prova del Genio civile (carriera tecnica direttiva) . . . . . . Pag. 3493

Prefettura di Gorizia: Nomina definitiva dell'ufficiale sanitario del comune di Gorizia . . . . Pag. 3493

Prefettura di Novara: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara . . . . Pag. 3493

Prefettura di Treviso: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso . . . . Pag. 3494

Prefettura di Imperia: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Imperia . . . . Pag. 3494

Prefettura di L'Aquila: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di L'Aquila . . . . Pag 3494

Prefettura di Venezia: Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Venezia . . . . Pag. 3494

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1958, n. 855.

Proroga dal 1° luglio a non oltre il 31 dicembre 1958, delle agevolazioni daziarie per alcuni prodotti siderurgici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;
Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;
Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077;
Vista la legge 6 marzo 1957, n. 68;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;

Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;

Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1° novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169; 10 luglio 1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387; 9 febbraio 1953, n. 38; 28 febbraio 1953, n. 58; 9 ottobre 1953, n. 731; 20 novembre 1953, n. 844; 19 dicembre 1953, n. 917; 25 maggio 1954, n. 253; 14 luglio 1954, n. 422; 5 luglio 1955, n. 548; 8 agosto 1955, numeri 649 e 695; 23 dicembre 1955, numeri 1278, 1279, 1280, 1281, 1282; 8 maggio 1956, numeri 481 e 482; 12 luglio 1956, numeri 656 e 657; 18 aprile 1957, numeri 218 e 219; 11 luglio 1957, n. 519; 13 dicembre 1957, numeri 1171, 1172, 1173, 1174 e 1175 e 26 febbraio 1958, numeri 67 e 81, che recano aggiunte e modificazioni alle dette norme e ne prorogano gli effetti a non oltre il 31 dicembre 1958 o stabiliscono altre date di scadenza;

Visti i decreti legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2; 28 settembre 1956, n. 1110, convertito nella legge 29 novembre 1956, n. 1330; 27 ottobre 1956, n. 1176, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1387; 14 dicembre 1956, n. 1362, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 10; 14 dicembre 1956, n. 1363, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 11, con cui sono state apportate altre aggiunte e modificazioni:

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;

Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;

Vista la legge 14 aprile 1957, n. 356, che approva e dà esecuzione al Protocollo delle condizioni di accessione del Giappone all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 7 giugno 1955, con annesse liste delle concessioni tariffarie;

Vista la legge 7 novembre 1957, n. 1307, che dà esecuzione agli atti internazionali adottati a Ginevra il 10 marzo 1955 per la modifica dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con esclusione delle norme contenute nella parte seconda dello stesso Accordo;

Vista la legge 9 novembre 1957, n. 1164, che approva e dà esecuzione agli Accordi conclusi a Ginevra dall'Italia con gli Stati Uniti d'America, con la Gran Bretagna, con la Danimarca, con la Svezia e con l'Austria il 27 giugno, il 25 luglio, il 30 novembre 1955 e il 18 aprile 1956, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con annesse liste di concessioni tariffarie;

Vista la legge 2 gennaio 1958, n. 25, che dà piena ed intera esecuzione al Sesto Protocollo delle concessioni addizionali, allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 ottobre 1947 e relativi Annessi, firmato a Ginevra il 23 maggio 1956;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al Gruppo di studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di prorogare, con alcune modificazioni il regime doganale delle lamiere magnetiche, delle ghise e degli sbozzi in rotoli per lamiere;

Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n 993, e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077 e 6 marzo 1957, n. 68;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° luglio 1958 a non oltre il 31 dicembre 1958 si rendono applicabili per i sottoindicati prodotti, importati in Italia da Paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio:

a) il dazio doganale nella misura dell'1 % sul valore per le ghise greggie, in lingotti, pani, salmoni o masse, contenenti in peso da 0,3 % fino a 1 % inclusi di titanio e da 0,5 % fino a 1 % inclusi di vanadio (voce 73.01 *c* 1);

b) la sospensione del dazio doganale, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per:

1) la ghisa greggia ematite da affinazione e per le ghise ematiti destinate all'affinazione sotto controllo doganale, in lingotti, pani, salmoni o masse (voce ex 73.01-a-1);

2) gli sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio, non placcati, di larghezza inferiore a metri 1,50 (voce 73.08-a-1), nei limiti di un contingente di tonnellate 60.000, riservato alle aziende dotate di impianti per la laminazione a freddo dei coils — escluse quelle produttrici di detti semiprodotti — che lo destinino esclusivamente alla fabbricazione di lamierini stagnati, zincati o piombati;

3) le lamiere dette « magnetiche », aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt per kg. non superiore a 0,75 watt lamiere a cristalli orientati - (voci 73.13-a-1; 73.15-b-6 *alfa* I), nei limiti di un contingente di tonnellate 900.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1958

GRONCHI

FANFANI — PRETI — ANDREOTTI — MEDICI — FERRARI-AGGRADI — BO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1958
Atti del Governo, registro n. 114, foglio n. 13. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1958, n. 856.

Proroga dal 1° settembre a non oltre il 30 novembre 1958, del dazio del 12 % sul granturco altro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;
Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;
Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077;
Vista la legge 6 marzo 1957, n. 68;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;

Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;

Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1° novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169; 10 luglio 1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387; 9 febbraio 1953, n. 38; 28 febbraio 1953, n. 58; 9 ottobre 1953, n. 731; 20 novembre 1953, n. 844; 19 dicembre 1953, n. 917; 25 maggio 1954, n. 253; 14 luglio 1954, n. 422; 5 luglio 1955, n. 548; 8 agosto 1955, numeri 649 e 695; 23 dicembre 1955, numeri 1278, 1279, 1280, 1281, 1282; 8 maggio 1956, numeri 481 e 482; 12 luglio 1956, numeri 656 e 657; 18 aprile 1957, numeri 218 e 219; 11 luglio 1957, n. 519; 13 dicembre 1957, numeri 1171, 1172, 1173, 1174 e 1175 e 26 febbraio 1958, numeri 67 e 81, che recano aggiunte e modificazioni alle dette norme e ne prorogano gli effetti a non oltre il 31 dicembre 1958 o stabiliscono altre date di scadenza;

Visti i decreti-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2; 28 settembre 1956, n. 1110, convertito nella legge 29 novembre 1956, n. 1330; 27 ottobre 1956, n. 1176, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1387; 14 dicembre 1956, n. 1362, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 10; 14 dicembre 1956, n. 1363, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 11, con cui sono state apportate altre aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;

Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;

Vista la legge 14 aprile 1957, n. 356, che approva e dà esecuzione al Protocollo delle condizioni di accessione del Giappone all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 7 giugno 1955, con annesse liste delle concessioni tariffarie;

Vista la legge 7 novembre 1957, n. 1307, che dà esecuzione agli atti internazionali adottati a Ginevra il 10 marzo 1955 per la modifica dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con esclusione delle norme contenute nella parte seconda dello stesso Accordo;

Vista la legge 9 novembre 1957, n. 1164, che approva e dà esecuzione agli Accordi conclusi a Ginevra dall'Italia con gli Stati Uniti d'America, con la Gran Bretagna, con la Danimarca, con la Svezia e con l'Austria il 27 giugno, il 25 luglio, il 30 novembre 1955 e il 18 aprile 1956, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con annesse liste di concessioni tariffarie;

Vista la legge 2 gennaio 1958, n. 25, che dà piena ed intera esecuzione al Sesto Protocollo delle concessioni addizionali, allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 ottobre 1947 e relativi Annessi, firmato a Ginevra il 23 maggio 1956;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso: Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al Gruppo di studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di prorogare il regime doganale del granturco altro;

Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077 e 6 marzo 1957, n. 68;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Il dazio d'importazione del 12 % sul granturco altro (voce della tariffa doganale 97-*b*), di cui all'art. 2 del decreto Presidenziale 26 febbraio 1958, n. 67, è prorogato dal 1° settembre 1958 a non oltre il 30 novembre 1958.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1958

GRONCHI

FANFANI — PRETI — ANDREOTTI — MEDICI — FERRARI-AGGRADI — BO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1958
Atti del Governo, registro n. 114, foglio n. 12. — DI PRETORO

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1958.
Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Matera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 26 aprile 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Matera;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione n. 14642 in data 19 giugno 1958, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento, del sig. Ziccardi Angelo, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Confederazione Generale Italiana del Lavoro), con il sig. Antezza Cosimo Damiano;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Antezza Cosimo Damiano è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Matera, quale rappresentante dei lavoratori, in sostituzione del sig. Ziccardi Angelo, trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 agosto 1958

Il Ministro: VIGORELLI

(4383)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1958.
Nomina del liquidatore dell'Associazione agraria di produzione e lavoro fra i contadini di Riesi, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede a Riesi (Caltanissetta), in liquidazione ordinaria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133, sulle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;

Vista la sentenza del tribunale di Caltanissetta in data 25 maggio 1935, con la quale veniva sciolta d'ufficio, con conseguente messa in liquidazione, l'Associazione agraria di produzione e lavoro fra i contadini di Riesi (Caltanissetta);

Visto il proprio decreto in data 27 aprile 1954, con il quale l'avv. Ferdinando Fiandaca veniva nominato liquidatore della cennata azienda;

Considerato che l'avv. Fiandaca ha declinato l'incarico affidatogli e che occorre pertanto far luogo alla nomina di un nuovo liquidatore ai sensi dell'art. 86 *bis* del su menzionato regio decreto-legge n. 375;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il procuratore legale dott. Giovanni Giugno è nominato liquidatore dell'Associazione agraria di produzione e lavoro fra i contadini di Riesi, società cooperativa a responsabilità illimitata avente sede a Riesi (Caltanissetta), in liquidazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 86-*bis* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

(4548)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1958.

Nomina del liquidatore della Banca S. Venera di Acireale, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede ad Acireale (Catania), in liquidazione ordinaria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133, sulle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;

Vista la deliberazione assembleare in data 20 aprile 1936, relativa allo scioglimento anticipato e alla conseguente messa in liquidazione della Banca S. Venera di Acireale (Catania);

Considerato che la procedura liquidatoria della cennata azienda non si svolge con la dovuta speditezza;

Ritenuto pertanto necessario di provvedere, ai sensi dell'art. 86 *bis* del su menzionato regio decreto-legge n. 375, alla nomina del liquidatore, a seguito del decesso del dott. Alberto Modica, già investito di tale incarico;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il procuratore legale dott. Gaetano De Mauro fu Ignazio è nominato liquidatore della Banca S. Venera di Acireale, società cooperativa a responsabilità illimitata avente sede ad Acireale (Catania), in liquidazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 86-*bis* del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

(4549)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1958

Ricostituzione della Cassa comunale di credito agrario di Sini, con sede in Sini (Cagliari).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928. n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visti il regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Considerato che la Cassa comunale di credito agrario di Sini (Cagliari) venne incorporata in quella di Baressa (Cagliari) a seguito della fusione del comune di Sini con quello di Baressa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 864, che ha disposto che il centro di Sini sia ricostituito in Comune autonomo;

Vista la proposta del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e Direzione generale in Sassari:

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' ricostituita la Cassa comunale di credito agrario di Sini (Cagliari).

Con l'intervento di un rappresentante del Banco di Sardegna, l'Amministrazione del ricostituito Ente prenderà in consegna dalla Cassa comunale di credito agrario di Baressa il patrimonio e l'archivio dell'Ente medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

(4484)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1958

Ricostituzione della Cassa comunale di credito agrario di Nureci, con sede in Nureci (Cagliari).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visti il regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Considerato che la Cassa comunale di credito agrario di Nureci (Cagliari) venne incorporata in quella di Senis (Cagliari) a seguito della fusione dei comuni di Nureci con quello di Senis;

Vista la legge regionale 10 novembre 1950, n. 50, che ha disposto che il centro di Nureci sia ricostituito in Comune autonomo;

Vista la proposta del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e Direzione generale in Sassari:

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' ricostituita la Cassa comunale di credito agrario di Nureci (Cagliari).

Con l'intervento di un rappresentante del Banco di Sardegna, l'Amministrazione del ricostituito Ente prenderà in consegna dalla Cassa comunale di credito agrario di Senis il patrimonio e l'archivio dell'Ente medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

(4485)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno dell'ex alveo del rio Dona, in località Pale del comune di Ampezzo (Udine).

Con decreto 9 maggio 1958, n 254 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno dell'ex alveo del rio Dona, in località Pale del comune di Ampezzo (Udine), di ettari 0 22 99, segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio 58, particelle 35, 36, 38, 39 e 58, ed indicato nella planimetria 22 ottobre 1957, in scala 1:2000 dell'Ufficio tecnico erariale di Udine, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4558)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario governativo della Società cooperativa di produzione e lavoro « Virtus et Labor », con sede in Bari.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 agosto 1958, il dott Giuseppe De Robertis è stato nominato commissario governativo, per la durata di quattro mesi, della Società cooperativa di produzione e lavoro « Virtus et Labor », con sede in Bari in sostituzione del dott Paolo Franich, dimissionario.

(4557)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 gennaio 1958, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1958 registro n 13 Tesoro, foglio n 196, è stato accolto in conformità del parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 19 luglio 1956 il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal perito agrario Battaglia Vincenzo e per l'effetto, è stato annullato il provvedimento 22 febbraio 1949, mediante il quale l'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U N S E A) ha disposto il licenziamento di esso ricorrente.

(4321)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 198

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Media dei cambi del 30 agosto 1958

1 Dollaro USA	624,75
1 Dollaro canadese	642,375
1 Franco svizzero lib	145,79
1 Corona danese	89,87
1 Corona norvegese	86,875
1 Corona svedese	120,37
1 Fiorino olandese	164,482
1 Franco belga	12,496
100 Franchi francesi	148,255
1 Franco svizzero acc	142,412
1 Lira sterlina	1737,262
1 Marco germanico	148,55
1 Scellino austriaco	24,002

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1964 sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Vicenza, della estensione di ettari 200 circa, compresa nei comuni di Piovene Rocchette e Santorso, località Summano, delimitata dai sottoindicati confini:

dalla località Mardifaia, prende il sentiero che attraversa il vallone a nord, passa in vicinanza della Casara Barchi e giunge sui roccioni, da qui sentiero che porta al passo del Lupo (Bocchetta Rancina), da qui il confine di Velo d Astico e Santorso, passa per quota 1299 per Casare Cotenotte fino a raggiungere la mulattiera del vallone, indi seguendo questa passa per quota 700 fino al punto di partenza.

Fino al 30 giugno 1964 sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell art 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n 1016, la caccia e l uccellagione nella zona della provincia di Verona, della estensione di ettari 760 circa, compresa nei comuni di Boscochiesanuova ed Erbezzo, località Vajo dell Anguilla, delimitata dai confini sotto indicati:

nord dall'alto Vajo dei Modi, mulattiera per Fontana Tarbi,

est da Fontana Tarbi, mulattiera per Piani di Folignano, indi per Caporotto di Sotto, malga Masetto di Sopra, malga di Sotto, Cason Tanzer fino a contrada Scandole,

sud da contrada Scandole, strada carrozzabile per Erbezzo fino a contrada Molino,

ovest da contrada Molino strada carreggiabile del Vajo dell'Anguilla, mulattiera per contrada Arnezzo, per Vallina di Sotto, fino al sentiero del Vajo dei Modi

Fino al 30 giugno 1964 sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell art 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939 n 1016, la caccia e l uccellagione nella zona della provincia di Grosseto, della estensione di ettari 930 compresa nei comuni di Grosseto e Campagnatico, delimitata dai sotto indicati confini

nord Poggio Ventolaio Poggio Pidocchio, fosso Falsacqua (confine tra il comune di Campagnatico e di Roccastrada),

sud monte Leoni, fosso delle Due Vie, Navacchio, Materazzo,

est fosso Falsacqua. Materazzo,

ovest Campo di S Severo, Poggio Botra

Fino al 30 giugno 1964 sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell art 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939 n 1016 la caccia e l uccellagione nella zona della provincia di Como, della estensione di ettari 320, compresa nei comuni di Colico e Gera, località Pian di Spagna, delimitata dai sotto indicati confini

ponte sul torrente Inganna sulla strada statale dello Stelvio (ad est dell abitato di Colico), trivio di Fuentes (seguendo la strada statale), ponte sul fiume Adda, corso di detto fiume fino alla foce, litorale del Lario, sbocco torrente Inganna, corso di detto torrente (in senso inverso) fino al ponte sopra indicato.

Fino al 30 giugno 1964 sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell art 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n 1016, la caccia e l uccellagione nella zona della provincia di L'Aquila, della estensione di ettari 2000 circa, compresa nel comune di Scoppito, località Monte Calvo (L'Aquila), delimitata dai sottoindicati confini:

mulattiera che dalla fonte delle Cupelle passa per il fosso Rotonda; da qui mulattiera che sale per le Forcellette, da qui sempre salendo raggiunge la località colle Iubera, colle dei Montanari, colle quota 1101 fino a raggiungere la careggiabile che da Menzano porta alla Madonna del Cantiere, da qui

mulattiera che sale sino a quota 1847, da detta località scendendo per la mulattiera che passa per valle Cupa, Montagnone, Albucci, fosso delle Pilacce, quota 1053, sempre per detta mulattiera fino a raggiungere la fonte delle Cupelle.

Fino al 30 giugno 1964 sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n 1016, la caccia e l uccellagione nella zona della provincia di Vicenza, della estensione di ettari 500 circa (cinquecento circa), compresa nel comune di Noventa Vicentina, località Caselle, delimitata dal sottoindicati confini:

dal ponte S Floriano (strada provinciale della Riviera Berica) segue a ovest la stessa strada provinciale fino al ponte del fiume Frassine, segue a sud la strada comunale fino a giungere in località Chiavicone, da qui segue a est la strada campestre Chiavicone giungendo al ponte Marchetti, posto sullo scolo Roneghetto, segue a nord l'argine sinistro del Roneghetto fino a giungere al punto di partenza al ponte San Floriano.

Fino al 30 giugno 1964 sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell art 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Vicenza, della estensione di ettari 350 circa, compresa nei comuni di Fara Vicentino e Breganze, località S. Giorgio, delimitata dai sottoindicati confini

dall'incrocio della strada comunale Fara-S Giorgio con via Costa, in località detta « Da Colle », segue verso sud via Costa fino presso la Trattoria « Da Testolin », da qui piega verso est lungo la strada per Villa delle Ore (Zoso) e Villa Arrigoni di contrada Revellin, da qui segue la strada vicinale che porta al torrente Chiavon Nero, lo attraversa e quindi incrocia la strada consorziale per S Giorgio di Perlena, presso Villa Chielin Malvezzi, da qui piega decisamente verso nord lungo tale strada, sorpassa località S Giorgio e segue quindi piegando ad ovest, la strada comunale S Giorgio-Fara, passando per località Portelongo, fino al punto di partenza.

(4450)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 14 marzo 1958 dal sig Mladossich Ferruccio, nato a Visignano (Pola) il 17 marzo 1912, residente a Trieste in via Molino a Vento n 61, tendente ad ottenere, a termini dell'art 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Miladossi,

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione,

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494,

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Mladossich Ferruccio e ridotto nella forma italiana di Miladossi.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente·

1) Mattiassich Giovanna, nata a Visignano l'8 febbraio 1916, moglie,
2) Mladossich Bruno, nato a Trieste il 19 dicembre 1938, figlio

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato

Trieste, addì 4 agosto 1958

Il vice prefetto. PASINO

(4296)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per titoli ed esami a sei posti di architetto ed ingegnere urbanistico in prova del Genio civile (carriera tecnica direttiva).

Le prove scritte del concorso pubblico per titoli ed esami a sei posti di architetto ed ingegnere urbanistico in prova del Genio civile, indetto con decreto Ministeriale 6 ottobre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (supplemento ordinario) n 112 del 3 maggio 1957, avranno luogo in Roma, presso la Scuola in ingegneria, via San Pietro in Vincoli, nei giorni 17, 18, 19 e 20 settembre 1958, alle ore 8,30.

(4584)

PREFETTURA DI GORIZIA

Nomina definitiva dell'ufficiale sanitario del comune di Gorizia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Visto il proprio precedente decreto n 698 III San. in data 5 gennaio 1956, con il quale il dott Bruno Gregorig veniva nominato, in via di esperimento e per un biennio, ufficiale sanitario di Gorizia,

Considerato che il dott Bruno Gregorig ha compiuto col 1° febbraio 1958 il biennio di prova previsto dall'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n 1265;

Sentito il Consiglio provinciale di Sanità ed il Consiglio comunale di Gorizia,

Decreta:

Il dott Bruno Gragorig è nominato, in via definitiva, ufficiale sanitario del comune di Gorizia

Il sindaco di Gorizia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e del comune di Gorizia.

Gorizia, addì 12 agosto 1958

(4480) p *Il prefetto*: LORICCHIO

PREFETTURA DI NOVARA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto in data 26 aprile 1958, n. 34684 Div. 3ª san col quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1956 ai vincitori del concorso bandito con decreto prefettizio 10 giugno 1957, n 7911 Div. 3ª san ,

Vista la graduatoria approvata con proprio decreto in data 26 aprile 1958, n 34684 Div 3ª san ;

Considerato che a seguito di rinuncia è rimasta vacante e disponibile la condotta medica del Consorzio di Soriso Gargallo,

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla assegnazione della predetta condotta secondo l'ordine di graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei e delle preferenze a suo tempo indicate

Visto l art 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta:

Il dottor Sergio Vellata è assegnato alla condotta medica del Consorzio di Soriso-Gargallo

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, sul Foglio annunzi legali della Provincia di Novara e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all albo della Prefettura e del Consorzio interessato.

Novara, addì 13 agosto 1958

(4595) *Il prefetto*. LIMONE

PREFETTURA DI TREVISO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Visto il proprio precedente decreto in data 3 luglio 1958, n 26714 - San , con il quale e stata approvata la graduatoria per il concorso a posti di medico condotto bandito con decreti prefettizi 12 dicembre 1956, n. 45555 - San , e 21 marzo 1957, n. 10756 - San. per condotte mediche vacanti al 30 novembre 1956,

Visto il proprio decreto in data 3 luglio 1958, n 26715 - San , con il quale sono stati dichiarati i vincitori delle condotte mediche messe a concorso,

Considerato che a seguito della rinuncia da parte del sanitario assegnato alla condotta medica di Vidor e rimasta vacante la sede stessa,

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere all'assegnazione della predetta condotta medica secondo l'ordine di graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei e delle preferenze indicate a suo tempo dagli stessi,

Visto l art 26 del regolamento 11 marzo 1935, n 281,

Decreta·

Il dott Sartori Giuseppe e assegnato alla condotta medica del comune di Vidor

Il sindaco del Comune predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto

Il presente decreto sara pubblicato nei modi e sensi di legge

Treviso, addi 9 agosto 1958

p *Il prefetto* PUSSINI

(4444)

PREFETTURA DI IMPERIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Imperia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visti i precedenti decreti di pari numero in data 2 febbraio 1958, con i quali e stata approvata la graduatoria delle idonee al concorso per i posti vacanti di ostetriche condotte nella provincia di Imperia, bandito il 17 novembre 1956, e sono state dichiarate le vincitrici delle singole condotte messe a concorso,

Considerato che la candidata Boario Erminia, assegnata con decreto di pari numero in data 22 luglio 1958, alla condotta ostetrica di Ventimiglia-Latte, ha dichiarato di rinunciare al posto assegnatole,

Viste le preferenze espresse dalle candidate che seguano nella graduatoria,

Vista la dichiarazione di accettazione della predetta condotta da parte dell'ostetrica Poggi Angela;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265,

Visto il regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto n 281, in data 11 marzo 1935,

Decreta:

La condotta ostetrica di Ventimiglia-Latte è assegnata alla ostetrica Poggi Angela.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questa Prefettura e del Comune interessato.

Imperia, addi 13 agosto 1958

p *Il prefetto*: BELLELLI

(4564)

PREFETTURA DI L'AQUILA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di L'Aquila

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il precedente decreto prefettizio n 21302 Div 3ª in data 21 maggio 1958, con il quale il dott Gino Silveri è stato assegnato alla condotta veterinaria del comune di Avezzano,

Ritenuto che il predetto sanitario ha rinunciato alla nomina;

Ritenuto che in base all'ordine della graduatoria, approvata con decreto prefettizio n 21301 Div 3ª in data 21 maggio 1958, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n 173 del 19 luglio 1958 e alla indicazione in ordine di preferenze delle sedi, ha diritto ad essere assegnato alla sopraindicata condotta il dott Fernando De Remigis,

Visto l'art 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta·

La condotta veterinaria del comune di Avezzano è assegnata al dott Fernando De Remigis

Il commissario prefettizio del comune di Avezzano è incaricato della esecuzione del presente decreto

Il presente decreto sara pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonche affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e a quello del Comune interessato

L'Aquila, addi 11 agosto 1958

p *Il prefetto* QUAGLIARIELLO

(4469)

PREFETTURA DI VENEZIA

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Venezia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visto il proprio decreto pari numero in data 29 luglio 1958, con il quale e stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami a posti di ufficiale sanitario vacanti in Provincia,

Visto l'ordine di preferenza per l'assegnazione delle sedi messe a concorso espresso dai concorrenti collocati in posizione utile nella graduatoria stessa,

Visto l'art 24 e seguenti del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 12 marzo 1935, n 281,

Visti gli articoli 33 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie,

Decreta

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori al posto di ufficiale sanitario per la sede a fianco segnata

1) Ferraroni Luciano San Donà di Piave,
2) Cosma Eli Jesolo,
3) Isaia Giuseppe. Cavarzere

I predetti dovranno prendere servizio alla data del 1° settembre 1958 e comunque non oltre trenta giorni dalla notifica del decreto L'assente senza giustificato motivo, sarà dichiarato rinunciatario.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni, all'albo dei Comuni interessati e della Prefettura sede.

Venezia, addi 31 luglio 1958

Il prefetto SPASIANO

(4465)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.